



AUTORITÀ PER LE  
GARANZIE NELLE  
AGCOM COMUNICAZIONI

## DELIBERA N. 201/23/CSP

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 2-BIS, DEL  
REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE  
SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE  
ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO  
9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I.  
(PROC. N. 1997/DDA/GDS - DDA/5283 <http://zoboko.com>)**

### L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell'8 novembre 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto*

*dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”;*

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS del 14 dicembre 2022;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 233/21/CONS, del 22 luglio 2021, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. con istanza n. DDA/5283 e relativi allegati, acquisita con prot. n. DDA/0003436) dell'11 settembre 2023, è stata segnalata dal sig. Costantino d'Aulisio Garigliota, in qualità di titolare dei diritti sull'opera oggetto di istanza, la presenza, sul sito internet <http://zoboko.com>, alla pagina <http://zoboko.com/text/rmo3d3jg/la-lingua-del-vino-studio-sistematico-ecomparato-sulla-degustazione-e-sul-suo-linguaggio-descrittivo/11>, di un'opera di carattere editoriale, dal titolo “La lingua del vino”, diffusa in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633;
2. con comunicazione inviata in data 18 settembre 2023 (prot. n. DDA/0003633) la Direzione servizi digitali ha chiesto al soggetto istante di integrare l'istanza ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 249/1997 e dell'art. 7, comma 5, del Regolamento, evidenziando che la pagina internet segnalata rimandava ad un solo capitolo dell'opera editoriale e che si rendeva necessario chiarire se la presunta violazione si riferisse a questa parte di opera o all'opera completa;
3. con nota inviata in data 21 settembre 2023 (prot. n. DDA/0003704) il soggetto istante ha integrato l'istanza, precisando quanto segue: “*l'opera di cui si denuncia la illecita riproduzione è contenuta nel sito web <https://zoboko.com/text/rmo3d3jg/la-lingua-del-vino-studio-sistematico-e-comparato-sulla-degustazione-e-sul-suo-linguaggio-descrittivo/1>, è stata integralmente riprodotta, finanche nella copertina cartacea, a partire dal primo capitolo, di cui al link che precede. L'opera consta di 56 capitoli oltre alle note bibliografiche conclusive. I link ai capitoli vanno da <https://zoboko.com/text/rmo3d3jg/la-lingua-del-vino-studio-sistematico-e-comparato-sulla-degustazione-e-sul-suo-linguaggio-descrittivo/1>, sino a <https://zoboko.com/text/rmo3d3jg/la-lingua-del-vino-studio-sistematico-e-comparato-sulla-degustazione-e-sul-suo-linguaggio-descrittivo/56>”;*



*sulla-degustazione-e-sul-suo-linguaggio-descrittivo/57. Ribadendo che, da parte del sottoscritto non vi è mai stata autorizzazione alla diffusione gratuita del testo, pertanto la stessa è da ritenersi illegittima (...)*”;

4. dalla visione del sito oggetto di istanza risulta che, alla pagina *internet* sopraindicata, è effettivamente presente una riproduzione dell’opera oggetto di istanza, diffusa in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 1), 12, 13 e 16 della citata legge n. 633/41;

5. dalle verifiche effettuate risulta altresì, quanto segue: il nome a dominio del sito *internet*, raggiungibile all’indirizzo di posta elettronica *info@zokobo.com*, risulta verosimilmente registrato dalla società *Namesilo, LLC* con sede a 1300 E. Missouri Avenue Suite A-110, 85014, Phoenix, AZ, Stati Uniti, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica *abuse@namesilo.com*, *support@namesilo.com*, *sales@namesilo.com*, *comments@namesilo.com*, per conto di un gestore non identificabile; la società *Cloudflare Inc.*, con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, raggiungibile all’indirizzo di posta elettronica *abuse@cloudflare.com*, appare essere fornitore di *hosting* in quanto opera come *reverse proxy* per il sito. Secondo le informazioni fornite da *Cloudflare Inc.*, i servizi di *hosting* sono forniti dalla società *OVH Groupe SAS*, con sede in 2, rue Kellermann, 59100 Roubaix, Francia, raggiungibile all’indirizzo di posta elettronica *abuse@ovh.net*, società cui risultano verosimilmente riconducibili anche i server impiegati, localizzati a Roubaix, Francia;

6. con comunicazione del 26 settembre 2023 (prot. n. DDA/0003788), la Direzione servizi digitali ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 1997/DDA/GDS relativo alla predetta istanza, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 1), 12, 13 e 16 della legge n. 633 del 1941;

7. considerata la localizzazione all’estero dei *server* ospitanti il sito <http://zoboko.com>, è stata data comunicazione dell’avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell’informazione di cui all’art. 14 del *decreto*, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell’Autorità, ai sensi dell’art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell’elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e cui risultano riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;

8. nei termini fissati dall’art. 7, comma 4, del *Regolamento*, ovvero entro cinque giorni lavorativi decorrenti nel caso di specie dal 26 settembre 2023, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all’art. 14 del *decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;



9. dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto di istanza, si evidenzia che alla pagina *internet* <http://zoboko.com/text/rmo3d3jg/la-lingua-del-vino-studio-sistematico-ecomparato-sulla-degustazione-e-sul-suo-linguaggio-descrittivo/11> è ancora accessibile l'opera oggetto di istanza a seguito della ricezione della comunicazione dell'avvio del procedimento;

10. non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tale opera digitale sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

CONSIDERATO che, in ragione della localizzazione all'estero dei *server* impiegati, l'organo collegiale, in presenza di una violazione, potrebbe ordinare, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del *Regolamento*, ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit*, di cui all'art. 14 del *decreto* legislativo 9 aprile 2003, n. 70, esclusivamente di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito;

CONSIDERATO che il citato art. 8, comma 2, del *Regolamento* pone tra i parametri di valutazione dell'organo collegiale ai fini dell'adozione del provvedimento ivi contemplato quelli di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;

CONSIDERATO che l'articolo 8, comma 2-bis, del *Regolamento* dispone che qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi, ma non reputi di poter adottare nei confronti dei prestatori di servizi gli ordini di cui ai commi 3, 4 e 5 alla luce dei criteri di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, l'organo collegiale dispone l'archiviazione degli atti e dà comunicazione della violazione accertata agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della Legge sul diritto d'autore;

CONSIDERATO che nel caso di specie il soggetto istante ha segnalato una sola opera di carattere editoriale diffusa in violazione del diritto d'autore alla pagina *internet* <http://zoboko.com/text/rmo3d3jg/la-lingua-del-vino-studio-sistematico-ecomparato-sulla-degustazione-e-sul-suo-linguaggio-descrittivo/11>;

CONSIDERATO che la violazione accertata riguarda pertanto una sola opera, per cui risulterebbe non proporzionata l'adozione di un provvedimento di disabilitazione dell'accesso all'intero sito *internet* <http://zoboko.com>;

RITENUTO, per l'effetto, che non sussistano le condizioni di cui all'art. 8, comma 2, del *Regolamento*;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;



**DELIBERA**

l'archiviazione degli atti ai sensi dell'art. 8, comma 2-*bis* del Regolamento e ne dispone la trasmissione ai competenti organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 8 novembre 2023

**IL PRESIDENTE**  
Giacomo Lasorella

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Giulietta Gamba